

Nel caso di un appalto di servizi bandito ai sensi del D.lgs n. 36/2023 per un importo superiore alla soglia europea, qualora all'esito della gara e dell'applicazione del ribasso presentato dall'operatore economico primo in graduatoria il valore dell'aggiudicazione fosse inferiore a € 150.000 e, quindi, al di sotto delle soglie per le quali è dovuta l'acquisizione della documentazione antimafia ex D.lgs 159/2011 e ss.mm.ii., si chiede quale debba essere il valore di riferimento per le verifiche antimafia che la SA deve effettuare in quanto funzionali all'aggiudicazione e alla stipula del contratto. Il presupposto di determinazione della soglia di valore per l'acquisizione della documentazione antimafia è l'importo iniziale stabilito a base di gara oppure quello di stipula così come risultante dall'offerta?

Risposta aggiornata

Come espressamente desumibile dalla norma ed esattamente dall' art.83 del D.Lgs.159/2011 ss.mm.ii. l'ambito di applicazione della richiesta della documentazione antimafia è riferita al valore del contratto.